TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 219

Provincia cui è dovuta la tassa; riduzione; sostituzione dei veicoli

Per i velocipedi, le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa dev'essere pagata nella provincia in cui il proprietario risiede; per gli altri veicoli in quella in cui e' compreso il comune nel quale il veicolo e' stato immatricolato ai sensi dell'articolo 40 del R. decreto legge 2 dicembre 1928, n. 3179. La tassa e' ridotta alla meta' se il veicolo e' messo in circolazione nel secondo semestre dell'anno. (2) L'acquisto di un veicolo gia' assoggettato alla tassa e la sostituzione di un veicolo con altro della stessa categoria e della stessa portata non danno luogo ad altra tassazione.

Versione in vigore dal 2 luglio 1932, non più in vigore dal 8 agosto 1936 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il Regio D.L. 26 maggio 1932, n. 610, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 2039, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che per il solo anno 1932 la riduzione a meta' della tassa di cui al presente articolo e' limitata ai veicoli messi in circolazione nell'ultimo trimestre.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-219-provincia-cui-e-dovuta-la-tassa-riduzione-sostituzione-dei-veicoli/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it